Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 107 del 10 maggio 1950

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 10 maggio 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorsi a posti nei vari gradi e ruoli dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per titoli ed esami a venti posti di ingegnere (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, concernente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per i posti di ingegnere (gruppo *A* grado 10°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del disposto della lettera *a*) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di ingegnere (gruppo *A* grado 10°) nel ruolo del personale tecnico

dell'A.N.A.S. riservato agli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'A.N.A.S., che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero da data anteriore al 1° maggio 1947 se combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dai seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40.

2. Certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria, di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in ingegneria per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2969, ovvero il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere a sensi del regio decreto suindicato, per coloro che hanno conseguito la laurea suddetta posteriormente al citato regio decreto 31 dicembre 1923, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione suddetta a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

4. Certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle scuole di ingegneria e nell'esame di laurea.

5. Certificato in carta da bollo da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato in carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno, anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato generale negativo, sulla prescritta carta bollata, del casellario giudiziario, legalizzato dal competente procuratore della Repubblica.

8. Certificato, in carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24.

In aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, dovrà essere prodotta:

a) dagli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 22 dicembre 1922 (dispensa n. 60);

b) da coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale, nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione stabilita dalla circolare n. 427 del 16 giugno 1937 pubblicata nel giornale militare ufficiale del 1937 (dispensa n. 29);

c) dagli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 5000 Uff. ord. III del 1° agosto 1948 allegato n. 10, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella stabilita dalla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina (da rilasciarsi tutte ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137).

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche dopo il termine suindicato ma comunque non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando.

Le concessioni di medaglia al valor militare o di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da L. 24, che dovrà essere vidimata dal prefetto, a sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, che dovrà essere comprovata mediante l'apposito provvedimento di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948).

10. Stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

11. Fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale.

12. Gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale e dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 32 rilasciato dal capo ufficio, da cui risulti il servizio prestato a sensi del precedente art. 1.

Tutti i candidati (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

E' consentito far riferimento al titolo di studio in originale eventualmente giacente presso l'A.N.A.S. o presso altra Amministrazione, nel quale ultimo caso dovrà essere prodotto, in sostituzione, un certificato rilasciato sulla prescritta carta da bollo dall'Amministrazione medesima.

Nessun riferimento è consentito per tutti gli altri documenti.

L'Azienda potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno. Resta ferma peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte degli interessati di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare; in tal caso dovranno prodursi copie autentiche dei detti documenti ed atti da rilasciare a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 29, paragrafo *b*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Art. 7.

L'esame consisterà in una prova scritta ed in una orale.

Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità alle vigenti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie indicate nel programma in calce riportato; per ognuna delle terne sarà estratto un tema e tra quelli estratti il candidato sceglierà il tema che intende svolgere.

La prova orale verterà su tutte le materie del programma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui ciascuna prova sarà tenuta.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva che non potrà superare i punti 30. Tale valutazione sarà costituita dalla somma dei punti conseguiti nella prova scritta, di quelli ottenuti nella prova orale e di quelli conseguiti nella valutazione dei titoli, punti che non potranno superare rispettivamente la cifra di 10.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli predetti. A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra, aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800, nonchè quelle della legge 19 agosto 1948, n. 1180, relative agli invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 10.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Ponti: Forma e dimensioni delle opere d'arte a grande luce (progettazione e calcolazione di ponti, viadotti e muri di sostegno). Struttura in muratura, in conglomerato cementizio semplice o armato ed anche precompresso. Strutture in ferro ed in legno.

Fondazioni secondo la natura e consistenza dei terreni e calcolazioni relative. Fondazioni in acqua. Fondazioni su pali sia diritti che inclinati. Calcolazioni varie.

Sistemi di centinature di grandi volte e loro calcolazione.

Strade: Progettazione di una strada ed allegati vari. Tracciamenti plano-altimetrici: sezioni trasversali di strade, autostrade. Particolarità sui raccordi mediante curve di transizione.

Computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione con sistemi analitici e grafici.

Forma, dimensioni e calcoli relativi alle gallerie.

Terreni e loro natura. Meccanica delle terre. Stabilizzazione delle terre. Rilevati stradali e loro stabilità. Frane e loro sistemazione.

Tecnica delle pavimentazioni stradali: Materiali stradali: caratteristiche fisiche e meccaniche, prove per la loro accettazione. Vari sistemi di pavimentazione: trattamenti superficiali vari. Pavimentazioni permanenti. Pavimentazioni in calcestruzzo. Macchine stradali, loro uso e funzionamento.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà anche sulle seguenti:

1) topografia e strumenti topografici;

2) materiali da costruzione: scelta e impiego;

3) composizione delle malte e dei conglomerati;

4) norme per l'accettazione dei materiali da costruzione;

5) norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

6) leggi e regolamenti attinenti ai lavori pubblici e in particolare alla viabilità statale e autostradale;

7) nozioni sulla contabilità e amministrazione del patrimonio dello Stato.

Roma, addì 18 marzo 1950

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1950
Registro n. 1, *foglio n.* 106

(1943)

Concorso per titoli ed esami a dieci posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, concernente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante la istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1948, n. 1581, concernente l'ammissione dei laureati in economia e commercio ai concorsi di gruppo *A* dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per posti di vice segretario (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del disposto della lettera *a*) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli ed esami a dieci posti di vice segretario (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S. riservato agli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'A.N.A.S., che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero da data anteriore al 1° maggio 1947 se combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dai seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40.

2. Certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3 Diploma originale, o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria, della laurea di giurisprudenza conseguita presso una Università governativa oppure delle lauree in scienze politiche, politico-sociali o in economia e commercio, conseguite tanto presso una Università quanto presso un Istituto superiore.

4. Certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi universitari o superiori e nell'esame di laurea.

5. Certificato in carta da bollo da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato in carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno, anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato generale negativo, sulla prescritta carta bollata, del casellario giudiziario, legalizzato dal competente procuratore della Repubblica.

8. Certificato, in carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24.

In aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, dovrà essere prodotta:

a) dagli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 22 dicembre 1922 (dispensa n. 60);

b) da coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale, nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione stabilita dalla circolare n. 427 del 16 giugno 1937 pubblicata nel giornale militare ufficiale del 1937 (dispensa n. 29);

c) dagli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito numero 5000 Uff. ord. III del 1° agosto 1948 allegato n. 10, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella stabilita dalla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina (da rilasciarsi tutte ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137).

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche dopo il termine suindicato ma comunque non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione

del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da L. 24, che dovrà essere vidimato dal prefetto, a sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* numero 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, che dovrà essere comprovata mediante l'apposito provvedimento di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948).

10. Stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

11. Fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale.

12. Gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale e dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 32 rilasciato dal capo ufficio, da cui risulti il servizio prestato a sensi del precedente articolo 1.

Tutti i candidati (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

E' consentito far riferimento al titolo di studio in originale eventualmente giacente presso l'A.N.A.S. o presso altra Amministrazione, nel quale ultimo caso dovrà essere prodotto, in sostituzione, un certificato rilasciato sulla prescritta carta da bollo dall'Amministrazione medesima.

Nessun riferimento è consentito per tutti gli altri documenti.

L'Azienda potrà concedere una congrua proroga, di non oltre trenta giorni, per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno. Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte degli interessati di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare; in tal caso dovranno prodursi copie autentiche dei detti documenti ed atti da rilasciare a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 29, paragrafo *a*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Art. 7.

L'esame consisterà in una prova scritta ed in una orale.

Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità alle vigenti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie indicate nel programma in calce riportato; per ognuna delle terne sarà estratto un tema e tra quelli estratti il candidato sceglierà quello che intende svolgere.

La prova orale verterà su tutte le materie del programma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui ciascuna prova sarà tenuta.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva che non potrà superare i punti 30. Tale valutazione sarà costituita dalla somma dei punti conseguiti nella prova scritta, di quelli ottenuti nella prova orale e di quelli conseguiti nella valutazione dei titoli, punti che non potranno superare rispettivamente la cifra di 10.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli predetti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra, aventi pensione

o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800, nonchè quelle della legge 19 agosto 1948, n. 1180, relative agli invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 10.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

1. Diritto civile.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto costituzionale.
4. Economia politica.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1) nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;

2) nozioni intorno alle principali disposizioni legislative e regolamentari sulle materie attinenti ai lavori pubblici ed in particolare alla viabilità statale ed autostradale.

Roma, addì 18 marzo 1950

Il Ministro: Aldisio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1950
Registro n. 1, *foglio n.* 107.

(1944)

Concorso per titoli ed esami a trentanove posti di geometra (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
Presidente dell'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente la istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, concernente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per posti di geometra (gruppo *B* grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del disposto della lettera *a*) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli ed esami a trentanove posti di geometra (gruppo *B* grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S. riservato agli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'A.N.A.S., che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero da data anteriore al 1° maggio 1947 se combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dai seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40.

2. Certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria, di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura, seondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

d) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, numero 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

f) diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un Istituto tecnico governativo.

Sono considerati validi i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

4. Certificato delle votazioni ottenute negli esami o nello scrutinio finale per le singole materie di studio ove non siano riportate nel diploma.

5. Certificato in carta da bollo da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato in carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno, anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato generale negativo, sulla prescritta carta bollata, del casellario giudiziario, legalizzato dal competente procuratore della Repubblica.

8. Certificato, in carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24.

In aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, dovrà essere prodotta:

a) dagli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 22 dicembre 1922 (dispensa n. 60);

b) da coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale, nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione stabilita dalla circolare n. 427 del 16 giugno 1937 pubblicata nel giornale militare ufficiale del 1937 (dispensa n. 29);

c) dagli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 5000 Uff. ord. III del 1° agosto 1948 allegato n. 10, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella stabilita dalla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina (da rilasciarsi tutte ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137).

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche dopo il termine suindicato, ma comunque non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da L. 24, che dovrà essere vidimata dal prefetto, a sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 194, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, che dovrà essere comprovata mediante l'apposito provvedimento di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948).

10. Stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

11 Fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale.

12. Gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma o dal can-

celliere del Tribunale e dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti dovranno presantare un certificato in carta bollata da L. 32 rilasciato dal capo ufficio, da cui risulti il servizio prestato a sensi del precedente art. 1.

Tutti i candidati (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

E' consentito fare riferimento al titolo di studio in originale eventualmente giacente presso l'A.N.A.S. o presso altra Amministrazione, nel quale ultimo caso dovrà essere prodotto, in sostituzione, un certificato rilasciato sulla prescritta carta da bollo dall'Amministrazione medesima.

Nessun riferimento è consentito per tutti gli altri documenti.

L'Azienda potrà concedere una congrua proroga, di non oltre trenta giorni, per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno. Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte degli interessati di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare; in tal caso dovranno prodursi copie autentiche dei detti documenti ed atti da rilasciare a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 29, paragrafo *b*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Art. 7

L'esame consisterà in una prova scritta ed in una orale.

Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità alle vigenti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie indicate nel programma in calce riportato; per ognuna delle terne sarà estratto un tema, e tra quelli estratti il candidato sceglierà il tema che intende svolgere.

La prova orale verterà su tutte le materie del programma.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui ciascuna prova sarà tenuta.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva che non potrà superare i punti 30. Tale valutazione sarà costituita dalla somma dei punti conseguiti nella prova scritta, di quelli ottenuti nella prova orale e di quelli conseguiti nella valutazione dei titoli, punti che non possono superare rispettivamente la cifra di 10.

La Commissione determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli predetti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra, aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800, nonchè quelle della legge 19 agosto 1948, n. 1180, relative agli invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadisco dell'11 gennaio 1948.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 10.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Ponti: Forma e dimensioni delle opere d'arte minori, tombini, ponticelli, muri di sostegno.

Strutture in muratura in conglomerato cementizio semplice o armato.

Calcolo di travi e solette appoggiate in cemento armato.

Fondazioni varie secondo la natura e consistenza dei terreni calcoli relativi.

Strade: Rilievi planimetrici ed altimetrici per lavori stradali. Piani quotati. Tracciamenti. Problemi vari di topografia. Planimetria, profilo e sezione di una strada.

Computi metrici relativi. Consolidamento di terrapieni e di trincee in terreni franosi. Stima dei terreni.

Tecnica delle pavimentazioni stradali: Tecnica e pratica delle pavimentazioni stradali. Strade a macadam. Pavimentazioni con trattamenti superficiali. Pavimentazioni semipermanenti e permanenti.

Materiali stradali, loro uso, impiego e caratteristiche.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate verterà anche sulle seguenti:

1) uso degli strumenti topografici e loro correzione;

2) caratteri che devono presentare i buoni materiali da costruzione e stradali;

3) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti contabili;

4) leggi e regolamenti attinenti ai lavori pubblici e in particolare alla viabilità statale ed autostradale.

Roma, addì 18 marzo 1950

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1950
Registro n. 1, *foglio n.* 140.

(1945)

Concorso per titoli ed esami a otto posti di aiutante (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, concernente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'appplicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 2 dicembre 1948, n. 1412, circa l'ammissione ai concorsi per la nomina nel grado iniziale nel ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili (gruppo *B*) dell'Amministrazione dei lavori pubblici dei candidati muniti del diploma di abilitazione magistrale;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per posti di aiutante (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo amministrativo dell'A.N.A.S.;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi del disposto della lettera *a*) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli ed esami a otto posti di aiutante (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S, riservato agli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'A.N.A.S. che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero da data anteriore al 1° maggio 1947 se combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dai seguenti documenti:

1 Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40.

2. Certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria, di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici, oppure i titoli corrispondenti conseguiti secondo i precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di abilitazione del corso superiore dell'Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria);

c) diploma di licenza rilasciato dagli Istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici;

d) diploma di Istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

4. Certificato delle votazioni ottenute negli esami o nello scrutinio finale per le singole materie di studio ove non siano riportate nel diploma.

5. Certificato in carta da bollo da L. 24, del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato in carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno, anche essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7 Certificato generale negativo, sulla prescritta carta bollata, del casellario giudiziario legalizzato dal competente procuratore della Repubblica.

8. Certificato, in carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Il certificato medito dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24.

In aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, dovrà essere prodotta:

a) dagli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 22 dicembre 1922 (dispensa n. 60);

b) da coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale, nel

periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione stabilita dalla circolare n. 427 del 16 giugno 1937 pubblicata nel giornale militare ufficiale del 1937 (dispensa n. 29);

c) dagli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 5000 Uff. ord. III del 1° agosto 1948 allegato n. 10, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella stabilita dalla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina (da rilasciarsi tutte ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137).

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche dopo il termine suindicato ma comunque non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione debbono presentare un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che la morte del congiunto devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da L. 24, che dovrà essere vidimato dal prefetto, a sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, che dovrà essere comprovata mediante l'apposito provvedimento di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948).

10. Stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

11. Fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefatto e quella del notaio dal presidente del tribunale.

12. Gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 32 rilasciato dal capo ufficio, da cui risulti il servizio prestato a sensi del precedente art. 1.

Tutti i candidati (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

E' consentito far riferimento al titolo di studio in originale eventualmente giacente presso l'A.N.A.S. o presso altra Amministrazione, nel quale ultimo caso dovrà essere prodotto, in sostituzione, un certificato rilasciato sulla prescritta carta da bollo dall'Amministrazione medesima.

Nessun riferimento è consentito per tutti gli altri documenti.

L'Azienda potrà concedere una congrua proroga, di non oltre trenta giorni, per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno. Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte degli interessati di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare; in tal caso dovranno prodursi copie autentiche dei detti documenti ed atti da rilasciare a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 29, paragrafo *a*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Art. 7.

L'esame consisterà in una prova scritta ed in una orale.

Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità alle vigenti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie indicate nel programma in calce riportato; per ognuna delle terne sarà estratto un tema e tra quelli estratti il candidato sceglierà quello che intende svolgere.

La prova orale verterà su tutte le materie del programma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui ciascuna prova sarà tenuta.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva che non potrà superare i punti 30. Tale valutazione sarà costituita dalla somma dei punti conseguiti nella prova scritta, di quelli ottenuti nella prova orale e di quelli conseguiti nella valutazione dei titoli, punti che non potranno superare rispettivamente la cifra di 10.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli predetti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra, aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800, nonchè quelle della legge 19 agosto 1948, n. 1180, relative agli invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 10.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

1. Nozioni di diritto privato ed amministrativo.
2. Principî di economia politica e scienza delle finanze.
3. Nozioni di contabilità generale ed amministrazione del patrimonio dello Stato.

PROVA ORALE

La prova orale oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni intorno alle principali disposizioni legislative e regolamentari sulle materie attinenti ai lavori pubblici ed in particolare alla viabilità statale e autostradale;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 18 marzo 1950

Il Ministro: ALDISIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1950
Registro n. 1, foglio n. 141

(1946)

Concorso per titoli ed esami a cinque posti di vice ragioniere (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale contabile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato:

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi al pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico di personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, concernente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1938, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per posti di vice ragioniere (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale contabile dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del disposto della lettera *a*) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli ed esami a cinque posti di vice ragioniere (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale contabile dell'A.N.A.S. riservato agli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'A.N.A.S., che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero da data anteriore al 1° maggio 1947 se combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dai seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40.

2. Certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria, di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione del corso superiore dell'Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria);

b) diploma di licenza rilasciata dagli Istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termine degli attuali ordinamenti scolastici;

c) diploma di Istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

4. Certificato delle votazioni ottenute negli esami o nello scrutinio finale per le singole materie di studio ove non siano riportate nel diploma.

5. Certificato in carta da bollo da L. 24, del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato in carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno, anche essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato generale negativo, sulla prescritta carta bollata, del casellario giudiziario, legalizzato dal competente procuratore della Repubblica.

8. Certificato, in carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24.

In aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, dovrà essere prodotto:

a) dagli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 22 dicembre 1922 (dispensa n. 60);

b) da coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale, nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione stabilita dalla circolare n. 427 del 16 giugno 1937 pubblicata nel giornale militare ufficiale del 1937 (dispensa n. 29);

c) dagli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 5000 Uff. ord. III del 1° agosto 1948 allegato n. 10, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella stabilita dalla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina (da rilasciarsi tutte ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137).

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche dopo il termine suindicato ma comunque non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione debbono presentare un certificato su carta da bollo

da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che la morte del congiunto devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo da L. 24, che dovrà essere vidimato dal prefetto, a sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, che dovrà essere comprovata mediante l'apposito provvedimento di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948).

10. Stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

11. Fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefatto e quella del notaio dal presidente del tribunale.

12. Gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 32 rilasciato dal capo ufficio, da cui risulti il servizio prestato a sensi del precedente articolo 1.

Tutti i candidati (compresi quindi gli invalidi di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

E' consentito far riferimento al titolo di studio in originale eventualmente giacente presso l'A.N.A.S. o presso altra Amministrazione, nel quale ultimo caso dovrà essere prodotto, in sostituzione, un certificato rilasciato sulla prescritta carta da bollo dall'Amministrazione medesima.

Nessun riferimento è consentito per tutti gli altri documenti.

L'Azienda potrà concedere una congrua proroga, di non oltre trenta giorni, per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno. Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte degli interessati di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare; in tal caso dovranno prodursi copie autentiche dei detti documenti ed atti da rilasciare a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 29, paragrafo *c*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Art. 7.

L'esame consisterà in una prova scritta ed in una orale.

Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità alle vigenti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie indicate nel programma in calce riportato; per ognuna delle terne sarà estratto un tema e tra quelli estratti il candidato sceglierà quello che intende svolgere.

La prova orale verterà su tutte le materie del programma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui ciascuna prova sarà tenuta.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva che non potrà superare i punti 30. Tale valutazione sarà costituita dalla somma dei punti conseguiti nella prova scritta, di quelli ottenuti nella prova orale e di quelli conseguiti nella valutazione dei titoli, punti che non potranno superare rispettivamente la cifra di 10.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli predetti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra, aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800, nonchè quelle della legge 19 agosto 1948, n. 1180, relative agli invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 10.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

1. Nozioni di diritto privato ed amministrativo.
2. Principî di economia politica e di scienza delle finanze.
3. Computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

PROVA ORALE

La prova orale oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni intorno alle principali disposizioni legislative e regolamentari sulle materie attinenti ai lavori pubblici ed in particolare alla viabilità statale e autostradale;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 18 marzo 1950

Il Ministro: ALDISIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1950
Registro n. 1, foglio n. 108

(1947)

Concorso per titoli a ventiquattro posti di disegnatore aggiunto (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente la istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, concernente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante la istituzione della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui al penultimo comma dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per posti di disegnatore aggiunto (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del disposto dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli a ventiquattro posti di disegnatore aggiunto (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S., riservato agli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'A.N.A.S. che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio da data anteriore al 1° maggio 1947.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da lire 32, corredata dai seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 40.

2. Certificato in carta da bollo da lire 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria, di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di una scuola di belle arti o titoli di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole governative o diploma di geometra secondo i nuovi ordinamenti scolastici, oppure patente di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

4. Certificato delle votazioni ottenute negli esami o nello scrutinio finale delle singole materie di studio, ove non siano riportate nel diploma.

5. Certificato in carta da bollo da lire 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato in carta da bollo da lire 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno, anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato generale negativo, sulla prescritta carta bollata, del casellario giudiziario, legalizzato dal competente procuratore della Repubblica.

8. Certificato, in carta bollata da lire 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanita-

rio del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, numero 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da lire 40 per il primo foglio e lire 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da lire 24.

In aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, dovrà essere prodotta:

a) dagli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 22 dicembre 1922 (dispensa numero 60);

b) da coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale, nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione stabilita dalla circolare n. 427 del 16 giugno 1937 pubblicata nel giornale militare ufficiale del 1937 (dispensa n. 29);

c) dagli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 5000 Uff. ord. III del 1° agosto 1948, allegato n. 10, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella stabilita dalla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina (da rilasciarsi tutte ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137).

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche dopo il termine suindicato ma comunque non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento o di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da lire 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da lire 24, del sindaco del Comune di residenza. sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o nella lotta della liberazione debbono presentare un certificato in carta da bollo da lire 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che la morte del congiunto devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti, o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da lire 24, che dovrà essere vidimata dal prefetto, a sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, che dovrà essere comprovata mediante l'apposito provvedimento di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948).

10. Stato di famiglia, in carta bollata da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

11. Gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale e dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti dovranno presentare un certificato in carta bollata da lire 32 rilasciato dal capo ufficio, da cui risulti il servizio prestato a sensi del precedente art. 1.

Tutti i candidati (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

E' consentito fare riferimento al titolo di studio in originale, eventualmente giacente presso l'A.N.A.S. o presso altra Amministrazione, nel quale ultimo caso dovrà essere prodotto in sostituzione un certificato rilasciato sulla prescritta carta da bollo dall'Amministrazione medesima.

Nessun riferimento è consentito per tutti gli altri documenti.

L'Azienda potrà concedere una congrua proroga, di non oltre trenta giorni, per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno. Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte degli interessati di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare; in tal caso dovranno prodursi copie autentiche dei detti documenti ed atti da rilasciare a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 29, paragrafo *d*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante puntazione di merito.

Art. 7.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva dei titoli, che non potrà superare i punti 30.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra, aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800, nonchè quelle della legge 19 agosto 1948, n. 1180, relative agli invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Art. 8.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Roma, addì 18 marzo 1950

Il Ministro: ALDISIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1950
Registro n. 1, *foglio n.* 109

(1948)

Concorso per titoli a ventuno posti di aiuto assistente (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale tecnico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra:

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato:

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico di personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, concernente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui al penultimo comma dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per posti di aiuto assistente (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del disposto dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli a ventuno posti di aiuto assistente (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S., riservato agli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'A.N.A.S. che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio da data anteriore al 1° maggio 1947.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da lire 32, corredata dai seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 40.

2. Certificato in carta da bollo da lire 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria, di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici, ovvero licenza di scuola media di 1° grado o diploma di computista commerciale secondo i nuovi ordinamenti scolastici. Non sono ammessi titoli equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico;

4. Certificato delle votazioni ottenute negli esami o nello scrutinio finale per le singole materie di studio, ove non siano riportate nel diploma.

5. Certificato in carta da bollo da lire 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato in carta da bollo da lire 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno, anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato generale negativo, sulla prescritta carta bollata, del casellario giudiziario, legalizzato dal competente procuratore della Repubblica.

8. Certificato, in carta bollata da lire 24, di un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da lire 40 per il primo foglio e lire 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da lire 24.

In aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, dovrà essere prodotta:

a) dagli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 22 dicembre 1922 (dispensa n. 60);

b) da coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale, nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione stabilita dalla circolare n. 427 del 16 giugno 1937 pubblicata nel giornale militare ufficiale del 1937 (dispensa n. 29);

c) dagli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 5000 Uff. ord. III 1° agosto 1948, allegato n. 10, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella stabilita dalla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina (da rilasciarsi tutte ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137).

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche dopo il termine suindicato ma comunque non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido a fin dell'iscri-
è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da lire 24, del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da lire 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichia-

razione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da lire 24, che dovrà essere vidimata dal prefetto, a sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, che dovrà essere comprovata mediante l'apposito provvedimento di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948).

10. Stato di famiglia, in carta bollata da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

11. Gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale e dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti dovranno presentare un certificato in carta bollata da lire 32 rilasciato dal capo ufficio, da cui risulti il servizio prestato a sensi del precedente art. 1.

Tutti i candidati (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

E' consentito fare riferimento al titolo di studio in originale, eventualmente giacente presso l'A.N.A.S. o presso altra Amministrazione, nel quale ultimo caso dovrà essere prodotto, in sostituzione, un certificato rilasciato sulla prescritta carta da bollo dell'Amministrazione medesima.

Nessun riferimento è consentito per tutti gli altri documenti.

L'Azienda potrà concedere una congrua proroga, di non oltre trenta giorni, per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno. Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte degli interessati di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare; in tal caso dovranno prodursi copie autentiche dei detti documenti ed atti da rilasciare a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 29, paragrafo *d*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante puntazione di merito.

Art. 7

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva dei titoli, che non potrà superare i punti 30.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra, aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800, nonchè quelle della legge 19 agosto 1948, n. 1180, relative agli invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Art. 8.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Roma, addì 18 marzo 1950.

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1950
Registro n. 1, *foglio n.* 110

(1949)

Concorso per titoli a centotrentasette posti di alunno d'ordine (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, concernente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1154, concernente il riconoscimento della qualifica di volontario della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui al penultimo comma dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per posti di alunno d'ordine (gruppo *C* grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del disposto dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli a centotrentasette posti di alunno d'ordine (gruppo *C* grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine dell'A.N.A.S., riservato agli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso l'A.N.A.S. che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio da data anteriore al 1° maggio 1947.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso è di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

I concorrenti debbono presentare domanda di ammissione in carta da bollo da L. 32, corredata dai seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40.

2. Certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro; oppure di ammissione alla quarta classe ginnasiale, diploma di licenza tecnica o complementare o di licenza del triennio preparatorio o delle scuole od istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

4. Certificato delle votazioni ottenute negli esami o nello scrutinio finale per le singole materie di studio ove non siano riportate nel diploma.

5. Certificato in carta da bollo da L. 24 del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato in carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore dovranno, anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato generale negativo, sulla prescritta carta bollata, del casellario giudiziario, legalizzato dal competente procuratore della Repubblica.

8. Certificato, in carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alla lista di leva in bollo da L. 24.

In aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare, dovrà essere prodotta:

a) dagli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 22 dicembre 1922 (dispensa n. 60);

b) da coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale, nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione stabilita dalla circolare n. 427 del 16 giugno 1937 pubblicata nel giornale militare ufficiale del 1937 (dispensa n. 29);

c) dagli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito numero 5000 Uff. ord. III del 1° agosto 1948 allegato n. 10, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella stabilita dalla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina (da rilasciarsi tutte ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137).

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della do-

manda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche dopo il termine suindicato ma comunque non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando.

Le concessioni di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 24, del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o nella lotta della liberazione debbono presentare un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che la morte del congiunto devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti, o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, in carta bollata da L. 24, che dovrà essere vidimata dal prefetto, a sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare entro il termine fissato dal presente bando di concorso, tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dei territori di confine, che dovrà essere comprovata mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare entro il termine previsto dal presente bando di concorso tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dell'Africa italiana, che dovrà essere comprovata mediante l'apposito provvedimento di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948).

10. Stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

11. Gli altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.), di cui siano in possesso, attestanti benemerenze civili e militari, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale e dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

I concorrenti dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 32 rilasciato dal capo ufficio, da cui risulti il servizio prestato a sensi del precedente art. 1.

Tutti i candidati (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

E' consentito fare riferimento al titolo di studio in originale eventualmente giacente presso l'A.N.A.S. o presso altra Amministrazione, nel quale ultimo caso dovrà essere prodotto in sostituzione un certificato rilasciato sulla prescritta carta da bollo dall'Amministrazione medesima.

Nessun riferimento è consentito per tutti gli altri documenti.

L'Azienda potrà concedere una congrua proroga, di non oltre trenta giorni, per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno. Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte degli interessati di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare; in tal caso dovranno prodursi copie autentiche dei detti documenti ed atti da rilasciare a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 29, paragrafo *d*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e determinerà, in via preliminare,

i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante puntazione di merito.

Art. 7.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva dei titoli, che non potrà superare i punti 30.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra, aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172 nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800, nonchè quelle della legge 19 agosto 1948, n. 1180, relative agli invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Art. 8.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Roma, addì 18 marzo 1950

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1950
Registro n. 1, foglio n. 142

(1950)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6107201) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.